

3

luglio-settembre 2011

Rivista critica di diritto del lavoro
privato e pubblico

D&L

In caso di assenza doveva essere avvisato anticipatamente l'amministratore sig.ra Sergio, che coordinava anche il gruppo degli *account*, cui erano esposte le ragioni. In proposito per esempio Cali ha riferito che Agricola chiedeva a Sergio il permesso di potersi assentare e che in un paio di occasioni la Sergio glielo aveva negato perché doveva finire un lavoro.

Tutti erano pagati con un compenso fisso mensile, indipendentemente dalla natura del progetto, dal tempo a esso dedicato e dal risultato.

Agli elementi esposti va aggiunto che all'interno dell'agenzia operavano solo collaboratori a progetto tutti inseriti nell'organizzazione aziendale e per ognuno dei quali vi era una postazione attrezzata con strumenti forniti dalla ricorrente. Nessun rischio imprenditoriale era pertanto a carico dei lavoratori indicati.

L'agenzia del resto funzionava esclusivamente grazie all'apporto di collaboratori i quali perseguivano e realizzavano l'oggetto sociale della società: i diversi contratti a progetto prevedevano infatti lo studio e la realizzazione dei *format* creativi dell'immagine del cliente indicato con la richiesta di un linguaggio grafico coerente con il *brand* del cliente stesso.

Il contenuto caratterizzante un effettivo progetto è costituito dal genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacità specialistica, di una collaborazione anche particolarmente circoscritta a un segmento distinto della sua ampia organizzazione produttiva per la soddisfazione di esigenze particolari e «puntuali» dell'andamento del ciclo di produzione ovvero anche in occasione di riassetto/miglioramento di esso. In altri termini il progetto allude al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attività consulenziale, ossia con un peculiare apporto ideativi, mentre il programma rimanda in maggior misura ad attività chiamate a realizzare una nuova modalità organizzativa e temporale della struttura del committente. Nel caso di specie avendo la Italic come scopo della sua attività quello di fornire servizi di comunicazione pubblicitaria è evidente che quanto richiesto ai lavoratori in esame corrispondeva perfettamente alla ragione stessa della sua esistenza. Tali considerazioni, unite alle modalità con cui era effettivamente resa la prestazione, priva di autonomia e autorganizzazione, inserita organicamente nelle finalità gestionali e organizzative dell'azienda e sottoposta al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'opponente, dimostrano la sussistenza di un obbligo della società all'osservanza delle prescrizioni in materia di lavoro subordinato.

Il ricorso va pertanto rigettato. (...)

Manca di una «specifica» definizione di un requisito del quale è prevista l'indicazione... «specifica»: ancora incertezze sull'art. 61 D. Lgs. 276/03

Il caso sottoposto al Tribunale di Milano riguardava l'opposizione proposta da una società nei confronti di un'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti a seguito di un'ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro presso la sede aziendale, nel corso

della quale era stata ravvisata l'erronea qualificazione come contratti a progetto di alcuni rapporti di lavoro tipicamente subordinati.

In particolare, la società opponente, la cui attività consisteva nella fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria a favore dei clienti del gruppo di società cui apparteneva, si avvaleva del contributo fondamentale di sei collaboratori a progetto, che si occupavano sia della raccolta delle richieste avanzate dalle società clienti, sia della realizzazione della campagna pubblicitaria.

Per ognuno dei collaboratori, la società aveva predisposto un contratto a progetto, che prevedeva lo studio e la realizzazione della campagna pubblicitaria a favore di uno solo dei clienti dell'agenzia.

In sede di giudizio, tuttavia, era emerso che l'attività dei collaboratori veniva svolta indifferentemente anche per altri clienti, secondo le indicazioni dei direttori creativi dell'agenzia, i quali assegnavano i diversi incarichi e ne verificavano la corretta realizzazione.

Sempre nel corso dell'istruttoria, inoltre, è risultato che i lavoratori, che percepivano un compenso fisso mensile, erano tenuti all'osservanza di un orario di lavoro, sia pur flessibile, avendo tutti l'obbligo di presenza all'interno dell'agenzia, ove disponevano di una postazione fissa personale, dotata della necessaria strumentazione.

Essendosi incentrata, oltre che sull'esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto tra la società opponente e i collaboratori a progetto per la stessa operanti, anche sulle caratteristiche proprie del lavoro a progetto, la sentenza annotata riveste notevole interesse, essendosi inserita in un dibattito che, sin dall'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03 ha riguardato, in primo luogo, la corretta definizione del requisito proprio della nuova fattispecie, ossia del «progetto».

Come è noto, infatti, mediante l'introduzione dell'art. 61, 1° comma, D. Lgs. 276/03, è stata prevista la regola per cui le collaborazioni coordinate e continuative, salvi i casi di esenzione indicati al successivo 3° comma, «devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso»; a conferma della rilevanza di tale requisito, il successivo art. 69, 1° comma, prevede espressamente che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso... sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto».

Tuttavia, pur avendo regolato le conseguenze della mancanza di tale requisito, di cui si dirà meglio in seguito, il Legislatore non si è al tempo stesso preoccupato di fornire una definizione chiara (meglio, «specificata») di cosa debba intendersi esattamente per «progetto, programma o fase di esso», lasciando quindi l'arduo compito agli interpreti, i quali hanno sin da subito offerto, come facilmente intuibile, soluzioni esegetiche assai eterogenee, quando non, in alcuni casi, addirittura dato atto dell'impossibilità di addivenire a una definizione certa di tali elementi¹.



¹ Secondo M. Pedrazzoli, «Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due», in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna 2004, p. 697 sarebbe «semplicemente inutile distinguere, approfondire, penetrare l'essenza (ontologica) di cosa sia il progetto, o il programma, con la pretesa di delineare una fattispecie», anche alla luce del disinvoltato utilizzo, da parte del Legislatore, di tali termini, sia al singolare (artt. 62, 67 e 69 D. Lgs. 276/03), che al plurale (art. 61 D. Lgs. 276/03); del pari critico nei confronti della lacuna definitoria da parte del Legislatore A. Perulli,

A distanza di otto anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il tema in oggetto ha in parte perso di attualità, ma non per questo, come si vedrà, si può dire che sia stata raggiunta una certa univocità di vedute, potendosi a oggi dare forse per assodato unicamente il fatto che il contratto a progetto, stipulato per iscritto *ad probationem tantum*², e non, come era stato sostenuto inizialmente da qualcuno³, *ad substantiam*, non possa coincidere con una «mera descrizione dell'attività aziendale del committente»⁴.

■

«Lavoro a progetto e lavoro occasionale», in E. Gragnoli, A. Perulli (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Padova 2004, p. 716, ad avviso del quale i concetti di progetto e programma sarebbero «del tutto aperti e imprecisati, dilatabili a dismisura in rapporto alla concreta situazione lavorativa»; nello stesso senso, D. Mezzacapo, «Art. 61», in R. De Luca Tamajo e G. Santoro Passarelli (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro*, Padova 2007, p. 805, che sottolinea come «sorprende che un'indicazione puntuale di che cosa debba intendersi per progetto specifico, programma di lavoro o fase di esso non venga posta dall'art. 2 D. Lgs. 276/03, che, pure, riprendendo una tecnica legislativa di derivazione comunitaria, detta una corposa serie di definizioni». Sul punto si segnala anche l'opinione fortemente critica nei confronti della sostanziale inutilità delle nuove disposizioni proposta da U. Romagnoli, «Passato il referendum restano i problemi», in *La Repubblica*, 6/7/03 (nonché Id., «Radiografia di una riforma», in *Lav. dir.* 2004, 32), secondo cui, a seguito dell'introduzione del requisito del progetto/programma, «tutto è cambiato affinché nulla cambiasse», sicché, per adeguarsi alle disposizioni dell'art. 61 D. Lgs. 276/03 al committente sarebbe stato sufficiente «sfoggiare la verbosa estrosità necessaria e sufficiente a mettere il contratto al passo con le regole formali ivi previste»; nello stesso senso, T. Treu, «La riforma del mercato del lavoro: prime notazioni», in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano 2008, p. 18, secondo cui «in molti casi sarà agevole eludere le nuove norme mediante un semplice cambio di etichetta, continuando cioè il precedente rapporto con l'aggiunta di qualche progetto più o meno generico».

² Così in M. Miscione, «Il collaboratore a progetto», in *Lav. nella giur.* 2003, 812 sgg.; A. Pizzoferrato, «Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di modulazione delle tutele», in *Dir. Lav.* 2003, 623; P. Tosi, «Appalto, distacco, lavoro a progetto, appunti da una conferenza», in *Lav. nella giur.* 2004, 238; G. Santoro-Passerelli, «Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto», in *Arg. dir. lav.* 2004, 1, 27; G. Pellacani, «Il contratto di lavoro a progetto al vaglio della giurisprudenza», in *Mass. Giur. lav.* 2006, 3, 161; F. Lunardon, «Il lavoro a progetto», in F. Carinci (diretto da), *Diritto del Lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Torino 2007, II, p. 55; in giurisprudenza v., *ex multis*, per l'ampiezza della motivazione sul punto, Trib. Ravenna 24/11/05, in *Guida al lav.* 2006, 19, con nota di A. Stanchi, «Contratto di lavoro a progetto e requisiti di fattispecie»; Trib. Torino 17/5/06, in *Banca Dati De Jure*.

³ Cfr. de Angelis, «La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative», in *Lav. nella giur.* 2004, 3, ad avviso del quale sarebbe soprattutto la «perentorietà della dizione testuale prevista dall'art. 62, comma 1 (il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta)» a far ritenere che si tratti di forma prevista *ad substantiam*; nello stesso senso, E. Ghera, «Sul lavoro a progetto», in *Riv. it. dir. lav.* 2005, I, 2008; R. Altavilla, «Le prescrizioni di forma nella disciplina dei contratti di lavoro tra autonomia e controllo», *ivi* 2005, I, 780.

⁴ V., *ex plurimis*, Trib. Bergamo 20/5/10, in *Banca Dati De Jure*; App. Firenze 12/2/10, in questa *Rivista* 2010, 762, con nota di A. Rota, «Lo stato dell'arte del contratto di lavoro a progetto (senza specificazione del progetto e risultato)»; Trib. Milano 27/3/09, in *Riv. it. dir. lav.* 2010, 1, 68, ove, però, si fa riferimento a non meglio precisati «obiettivi sociali dell'azienda» (espressione che, in tale contesto, è stata presumibilmente utilizzata quale sinonimo di «oggetto sociale»), con i quali

Venendo, allora, a un esame delle varie letture proposte, si segnala come, secondo una prima tesi, c.d. «restrittiva», l'idea di progetto rimanderebbe a un'attività innovativa, ideativa ed eccezionale, tanto che si dovrebbe escludere la stipulazione di tale forma contrattuale per lo svolgimento di attività rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa committente⁵; sul fronte diametralmente opposto, secondo la lettura c.d. «estensiva» del requisito in parola, contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/04⁶, il «requisito del progetto, programma o fase di esso» consisterebbe in una «mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa», risultando quindi anche la nuova fattispecie caratterizzata «dall'autonomia del collaboratore, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall'irrelevanza del tempo impiegato per la prestazione», che ne costituirebbero gli «elementi qualificatori essenziali»⁷.



non può identificarsi il progetto indicato nel contratto di lavoro; Trib. Monza 23/1/09, in *Lav. nella giur.* 2009, 417; Trib. Milano 16/7/08, in *Orientamenti* 2008, 585; Tar Napoli 5/6707 n. 5931, in *Banca Dati De Jure*; Trib. Torino 15/3/07, in *Arg. dir. lav.* 2007, 3, 736. Del resto, la stessa Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 14/6/06, ha precisato, pur limitatamente al settore dei *Call Center* (cui la Circolare si riferiva), che «i progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo essere connessi all'attività principale o accessoria dell'impresa, non possono coincidere con la stessa o sovrapporsi».

⁵ V. M. Miscione, «Il collaboratore a progetto», cit., p. 812 sgg.; Id., *Dialoghi di diritto del lavoro*, Milano 2010, p. 162; nello stesso senso, P. Alleva, «La ricerca e l'analisi dei punti critici del D. Lgs. 276/03 in materia di occupazione e mercato del lavoro», in *www.cgil.it/giuridico*, 2003; F. Liso, «I lavori cosiddetti atipici: prospettive di politica legislativa», in A. Tursilli (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro. Analisi comparativa tra Italia, Francia, Germania e Spagna*, Roma 2004, p. 397. Anche V. Pinto, «Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto», in P. Curzio (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il D. Lgs. 276/03*, Bari 2004, p. 332, ritiene preferibile un'interpretazione restrittiva, che legittimi la conclusione del contratto a progetto solo «in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate», pur escludendo che si debba trattare di situazioni «necessariamente uniche e irripetibili». In giurisprudenza, v. Trib. Venezia 12/10/06, in *Banca Dati De Jure*, secondo cui «solo le attività lavorative connotate da una certa professionalità possono ritenersi finalizzate a un progetto, non essendo infatti individuabile un'ideazione o un programma nella attività meramente materiali, quali ad esempio quella di un addetto alle pulizie, anche se il lavoro sia svolto autonomamente».

⁶ Tale documento, emanato a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03, è stato per tale motivo definito come la «circolare di pentimento» da A. Vallebona, «Lavoro a progetto: incostituzionalità e circolare di pentimento», in *Arg. Dir. lav.* 2004, 293, in quanto diretta a rimediare alle lacune – *non solum, sed etiam* – definitorie del Legislatore del 2003, oltre che a (tentare di) scongiurare l'effetto della conversione automatica del contratto a progetto ai sensi dell'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03, su cui v. *infra*.

⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 1 dell'8/1/04, in ordine alla quale v., diffusamente, V. Fili, «Il lavoro a progetto nelle Circolari del Ministero del Lavoro», in *Lav. nella giur.* 2006, 9, 853 sgg. Ha aderito a tale tesi, in dottrina, M. Tiraboschi, «Il lavoro a progetto: profili teorico ricostruttivi», in *Guida al lav.* 2004, «Speciale gennaio - Le nuove collaborazioni», 20. Propende per un necessario ridimensionamento del requisito del progetto anche L. Castelvetti, «Il lavoro a progetto: finalità e disciplina», in M. Tiraboschi (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, Milano 2004, p. 152, ad avviso della quale il Legislatore, nell'introdurre il requisito del progetto/programma o fasi di esso (come intendersi come «fasi del programma»), non avrebbe apportato alcuna par-

Secondo una terza lettura esegetica, che si basa su un'interpretazione teleologica, e non meramente letterale, della disposizione in esame, il «progetto, programma o fase di esso» avrebbe la funzione di «contenitore» all'interno del quale viene resa la prestazione del collaboratore, funzionalmente collegata a un risultato all'interno dell'organizzazione del committente; pertanto, secondo tale opinione, il progetto non coinciderebbe con l'attività dedotta in contratto, che, definita consensualmente, costituirebbe l'oggetto del contratto, bensì con l'ambito di riferimento entro cui l'attività deve essere compiuta (appunto, il c.d. «contenitore»), del quale lo stesso art. 61 D. Lgs. 273/03 prevede invece la determinazione unilaterale a opera del committente⁸; in questo modo, l'individuazione del progetto, che, in mancanza di una negoziazione non potrebbe costituire un elemento interno al contratto⁹, consentirebbe di escludere la fungibilità della prestazione del collaboratore, dal momento che, diversamente dal lavoratore subordinato, il collaboratore si troverebbe a svolgere unicamente la propria prestazione nell'ambito del segmento produttivo definitivamente individuato, *ex ante*, nel progetto.

Proseguendo nell'esame delle diverse ipotesi ermeneutiche, si osserva che altri ritengono, invece, corretto collocare il progetto all'interno, e non già dall'esterno, del contenuto del contratto, pur dovendosi registrare una certa diversità di opinioni, tra questi ultimi, circa il significato da dare ai concetti di progetto e programma: in particolare, secondo taluno¹⁰ andrebbe rimarcata nettamente la distinzione tra progetto e programma, indicando il primo «le caratteristiche di un *opus* o servizio», caratterizzato da «tratti di originalità anche se non di eccezionalità» e oggetto di un'obbligazione di risultato che il collaboratore si impegna a raggiungere con la stipulazione del contratto, mentre il programma consisterebbe nel «compimento di più *opera* o servizi collegati da un nesso di continuità», ovvero nella «reiterazione di una serie di *opera* o servizi, integrativi, anche in termini di orario, di prestazioni normalmente svolte dall'impresa committente»¹¹.

■

Particolare innovazione, limitandosi ad «abbracciare l'orientamento giurisprudenziale funzionalistico che presuppone il mero collegamento dell'attività collaborativa al conseguimento dei fini del committente». In giurisprudenza, v. Trib. Pavia 13/2/07, in questa *Rivista* 2007, 433.

⁸ A. Maresca, «La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative: profili generali», in *Guida al lav.* 2004, «Speciale gennaio - Le nuove collaborazioni», cit., p. 10; M. Tremolada, *Struttura e funzione delle collaborazioni a progetto*, in *Dir. Lav.* 2005, I, 238. In giurisprudenza, v. Trib. Genova 7/4/06, in *Banca Dati De Jure*; Trib. Bergamo 22/2/07, *ivi*.

⁹ L'idea che il progetto non possa costituire l'oggetto dell'obbligazione, in quanto determinato unilateralmente dal committente e quindi estraneo alla dialettica negoziale, viene condivisa da F. Paladino, «Lavoro a progetto: profili tecnico-ricostruttivi della fattispecie», in *Orientamenti* 2006, 744, secondo cui l'istituto in esame costituirebbe una «fattispecie a formazione progressiva» in cui il progetto funge da «requisito estrinseco ed esogeno» e, dunque, unicamente da «paradigma esemplificativo del genere di prestazioni dedotte in contratto».

¹⁰ V. G. Santoro-Passerelli, «Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto», cit., p. 27; Id., «Dal contratto d'opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto», in *Riv. it. dir. lav.* 2004, 4, 543 sgg.; in giurisprudenza, v. Trib. Trieste 25/9/07, in *Banca Dati De Jure*.

¹¹ Secondo tale lettura esegetica, a fronte del diverso ruolo attribuito al fattore temporale, il contratto a progetto andrebbe annoverato tra i contratti a esecuzione istantanea, tanto da estinguersi al momento della realizzazione del progetto (art. 67, 1° comma, D. Lgs. 276/03), mentre il «con-

Si può notare come tali argomentazioni siano state in parte riprese nella sentenza annotata, laddove viene proposta la netta distinzione tra il «progetto», che «allude al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attività consulenziale», e il «programma», che, invece, «rimanda in maggior misura ad attività chiamate a realizzare una nuova modalità organizzativa e temporale della struttura del committente».

Tuttavia, si osserva come la decisione in parola, nella descrizione del contenuto del progetto, ha attinto alcuni elementi anche da alcune delle altre tesi sopra elencate¹²: infatti, in linea con la tesi c.d. «restrittiva», è stato dato rilievo all'elemento della necessaria specialità del contributo offerto dal collaboratore a progetto, inteso come «capacità specialistica», connotata, almeno nell'ambito del progetto (non del programma), da un «particolare contenuto ideativo».

Inoltre, in linea con la descritta interpretazione «teleologica» delle disposizioni in esame, ad avviso del Giudice, l'attività del collaboratore dovrebbe necessariamente, da un lato, inserirsi nell'ambito di «un segmento distinto della sua ampia organizzazione produttiva», dall'altro lato, essere diretta alla «soddisfazione di esigenze particolari e puntuali dell'andamento del ciclo di produzione, ovvero in occasione di riassetto/miglioramento di esse»¹³.

Ciò premesso, la decisione ha il pregio di aver mostrato un approccio indubbiamente pragmatico, innanzitutto evitando di ricondurre per forza la prestazione del collaboratore a progetto nel novero delle obbligazioni di mezzi o, in rigida alternativa, tra quelle di risultato¹⁴; inoltre, a prescindere da quanto indicato «sulla carta», il Giudice ha condivisibil-



tratto a programma» andrebbe inserito tra i contratti di durata, stante la reiterazione della prestazione del collaboratore, consistente nel compimento di diversi «opere e servizi», per un tempo determinato.

¹² La motivazione della sentenza riproduce quanto già sostenuto in Appello Firenze 29/1/08, in *Mass. Giur. lav.* 2008, 10, 758, con nota di M. Papaleoni, «Lavoro a progetto: nozione e regime sanzionatorio», che pure veniva resa nell'ambito di giudizio di opposizione a un verbale di accertamento con cui era stata disconosciuta la natura di contratti a progetto stipulati, nell'occasione, per «l'organizzazione e lo sviluppo all'interno dei supermercati gestiti del banco vendita macelleria e carni fresche».

¹³ Sul punto si può notare l'utilizzo, nella sentenza annotata, di una formula che ricorda quanto normalmente sostenuto in giurisprudenza sulla temporaneità dell'interesse del datore di lavoro quale condizioni per la stipulazione; cfr., *ex multis*, Appello Milano 17/9/07, in *Lav. nella giur.* 2008, 2, 197; Appello Firenze 30/5/05, in questa *Rivista* 2006, 111 sgg.; Appello Bari 20/5/05, *ivi* 2005, 758 sgg.; Trib. Roma 3/2/05, in *Riv. giur. lav.* 2005, II, 706; Trib. Milano 10/11/04, in questa *Rivista* 2005, 152 sgg.

¹⁴ Sotto questo aspetto, si ritiene di aderire all'opinione espressa da Trib. Torino 5/4/05, in *Lav. nella giur.* 2005, 6, 651, con nota di V. Filì, «Il lavoro a progetto in una pronuncia pioniera della giurisprudenza di merito», ove si dà atto della difficoltà di ricondurre la prestazione a progetto, alternativamente, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi o di risultato, stante la contemporanea presenza di elementi riconducibili a entrambe le fattispecie: in particolare, la prima interpretazione si fonderebbe sulla previsione del diritto del collaboratore a progetto a un compenso «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito» (art. 63 D. Lgs. 276/03), nonché sul diritto delle parti di recedere anche prima della scadenza del termine o della realizzazione del progetto (art.

mente deciso di attribuire decisivo rilievo, nel negare la genuinità dei contratti a progetto oggetto di causa, all'esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, che l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha dimostrato essere quelle proprie del lavoro subordinato¹⁵.

Tuttavia, pur apprezzabile dal punto di vista della *ratio decidendi*, oltre che del *decisum*¹⁶, la sentenza in commento merita un approfondimento sotto l'aspetto più propriamente definitorio, relativamente alla descrizione degli elementi del progetto e del programma: in particolare, non parrebbe del tutto agevole l'individuazione delle caratteristiche proprie del «programma», che si distinguerebbe dal «progetto», in quanto privo dell'apporto ideativo proprio di quest'ultimo e chiamato, nell'ottica del Giudice, a realizzare una, non meglio definita, «nuova modalità organizzativa e temporale della struttura del committente».

Merita allora di essere richiamato sul punto un ulteriore orientamento, cui si ritiene di aderire, secondo cui il «progetto» e il «programma» andrebbero interpretati come un'endiadi, ovvero come un solo elemento, da collocare all'interno, e non già esterno, al contratto di lavoro¹⁷.

III

67, 2° comma, D. Lgs. 276/03), in presenza di giusta causa o per le altre causali indicate in contratto, mentre la seconda interpretazione si fonderebbe sull'espresso richiamo alla necessaria gestione dell'attività da parte del collaboratore in funzione del «risultato» (art. 61, 1° comma, D. Lgs. 276/03), la cui realizzazione comporta l'estinzione del contratto ai sensi dell'art. 67, 1° comma, D. Lgs. 276/03.

¹⁵ Come già evidenziato da A. Palladini, S. Visonà, V. Valentini, «Il lavoro parasubordinato o a progetto», in M. Persiani (diretto da), *I Nuovi Contratti di Lavoro*, Torino 2011, p. 173, emerge anche nel caso in esame la tendenza della giurisprudenza, anche a causa dell'incertezza che ancora aleggia sulla nozione di progetto e programma, a muoversi con una certa prudenza e a mantenersi nel solco tradizionale dello scrutinio comparativo delle modalità di effettivo svolgimento del rapporto, mediante uno «strumentario già ampiamente utilizzato nelle cause di accertamento della subordinazione». Non può allora sfuggire, in tal senso, lo specifico riferimento contenuto nella sentenza annotata alla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti a) della mancanza di autonomia e autorganizzazione da parte dei collaboratori, b) del loro inserimento organico «nelle finalità gestionali e organizzative dell'azienda», c) della loro sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte aziendale.

¹⁶ Obiettivamente, dall'esame delle modalità operative con cui veniva resa l'attività dei collaboratori della società opponente, sarebbe stata difficilmente sostenibile la genuinità dei contratti a progetto oggetto di causa, a prescindere dal loro contenuto «formale».

¹⁷ Così in G. Proia, «Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro», in *Arg. dir. lav.* 2003, 674; S. Spataro, «Il lavoro a progetto: problemi qualificatori vecchi e nuovi», in *Dir. rel. ind.* 2005, 1110; in giurisprudenza, v. Trib. Milano 24/10/06, in questa *Rivista* 2007, 115, secondo cui il progetto o il programma «non devono essere della società, ma devono essere la specificazione del progetto del collaboratore inteso come individuazione dell'attività affidata a quest'ultimo». *Contra*, Trib. Trapani 22/7/10, in *Banca Dati De Jure*; Trib. Modena 29/1/08, in *Arg. dir. lav.* 2009, 216, con nota di M. Vizioli, «Ancora sulla mancata definizione di lavoro a progetto»; Trib. Torino 10/5/06, in *Orientamenti* 2006, 335, secondo cui non sarebbe sufficiente una generica indicazione dei compiti affidati al collaboratore, in mancanza di «qualsivoglia riferimento a un risultato, ancorché parziale», in mancanza del quale la prestazione si tradurrebbe in «una mera messa a disposizione delle energie lavorative»; nello stesso senso Trib. Modena 21/2/06, in *Lav. nella giur.* 2006, 4, 477,

In particolare, tra coloro i quali sostengono tale opzione ermeneutica, merita di essere ricordata la condivisibile tesi proposta da Di Leo¹⁸, secondo cui nell'individuazione della corretta nozione di progetto/programma deve essere attribuito rilievo decisivo alla funzione – pacificamente¹⁹ – antifrodatoria della nuova disciplina, destinata a porre un freno all'indebito ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative (cui il Legislatore ha operato un espresso rinvio all'art. 61 D. Lgs. 276/03²⁰) per eludere le norme a tutela del lavoro subordinato.

Entrando nello specifico, secondo tale interpretazione, il Legislatore, tramite l'introdu-

con nota di M. Miscione, «Lavoro a progetto e libertà di contratto»; Trib. Milano 24/1/07, in *Banca Dati De Jure*; Cons. Stato 3/4/06 n. 1743, *ivi*, secondo cui è «comunque il risultato che si pone, come vincolo teleologico, al centro del tipo normativo»; Trib. Milano 18/8/06, in questa *Rivista* 2007, 115, con nota di A. Beretta, «Contratto a progetto: conseguenze in caso di indicazione generica e indeterminata del progetto», che fa riferimento al «necessario vincolo funzionale tra progetto e prestazione lavorativa», in assenza del quale la prestazione non potrebbe che «collegarsi a un ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato». Sul punto si segnala anche l'opinione di M. Pedrazzoli, cit., p. 696, secondo cui, anche accedendo a una lettura nei termini progetto e programma come un'endiadi, da tale ambito, necessariamente duale, rimarrebbe comunque esclusa la «fuse», che «non costituisce un altro "uno" che possa essere agglutinato (en dia duoin)».

¹⁸ Per un esame completo dell'approfondita attività ermeneutica svolta in tema dal dott. Di Leo, che attualmente svolge funzioni di Magistrato presso il Tribunale di Milano, v. la monografia N. Di Leo, *Lavoro a progetto*, Milano 2008. Per alcuni esempi di pronunce rese dallo stesso A. in veste di magistrato, v. Trib. Milano 3/11/10, in *Lav. nella giur.* 2011, 6, 601, con nota critica di A. Piovesana, «Lavoro a progetto con finalità antifrodatoria e di trasparenza», nonché Trib. Milano 21/6/08, in *Lav. nella giur.* 2008, 10, 1029, con nota adesiva di A. Ripa, «Contratto a progetto: anche dottrina dal Tribunale di Milano».

¹⁹ Del resto, la finalità antifrodatoria delle disposizioni in esame viene ribadita dalla già richiamata Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004. Insiste sulla necessaria lettura dei requisiti del progetto e del programma «in modo da privilegiare il significato più idoneo a ostacolare operazioni meramente elusive delle garanzie del lavoro subordinato», R. De Luca Tamajo, «Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto», in *WP CSDLE Massimo D'Antona* 2003, 25, 15.

²⁰ Non si tratterebbe quindi in alcun modo di un *tertium genus*, in aggiunta al lavoro autonomo e subordinato, così come era stato ipotizzato in dottrina: sul punto v. R. De Luca Tamajo, cit., p. 2, nell'ambito di un dibattito a proposito del quale si veda il contributo di A. Maresca, «L'opinione. Il lavoro a progetto: opinioni a confronto», in *Lav. nella giur.* 2004, 652. Ritiene che il contratto a progetto costituisca una nuova tipologia contrattuale, rientrando comunque nell'alveo del lavoro autonomo, M. Miscione, «Il collaboratore a progetto», cit., p. 814; nello stesso senso v. G. Santoro-Passerelli, «Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto», cit. p. 27; G. Gramiccia, «Prime osservazioni sul contratto di lavoro a progetto», in *Mass. Giur. Lav.* 2004, 1-2, 21; M. Pallini, «Il lavoro a progetto: ritorno al... futuro?», in *WP CSDLE Massimo D'Antona* 2005, 32, 20; V. Nuzzo, «Le collaborazioni coordinate e collaborative, una lunga storia», in *Giorn. dir. lav. rel. ind.* 2005, 106, 266. *Contra*, G. Proia, «Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro», in *Arg. Dir. lav.* 2003, 3, 671; Trib. Milano 17/11/07, in questa *Rivista* 2008, 194, con nota adesiva di S. Huge, «Requisiti di genuinità del lavoro a progetto», ove si legge che «il lavoro a progetto è pienamente rientrante nell'ambito concettuale del lavoro autonomo»; Trib. Roma 6/12/06, in *Banca Dati De Jure*.

zione degli elementi del progetto/programma e del termine, avrebbe perseguito una finalità di trasparenza, nonché antielusiva sotto un duplice aspetto, ovvero «processuale» ed «extraprocessuale».

Da quest'ultimo punto di vista, il Legislatore avrebbe imposto alle parti di ben focalizzare, *ex ante*, il contenuto del contratto, facendo sì che il collaboratore venga messo in grado di conoscere nel dettaglio (e sin da subito) l'incarico affidatogli (il mezzo), e che possa quindi operare con piena autonomia, scongiurando il pericolo che sotto la dizione «contratto a progetto» si celino ipotesi di lavoro subordinato (il fine); in pratica, la finalità antielusiva «extraprocessuale» verrebbe quindi realizzata mediante la necessaria indicazione nel contratto delle ragioni concrete della richiesta della prestazione lavorativa, attraverso una «descrizione dettagliata»²¹ del compito²² (meglio, dei compiti²³) affidati al collaboratore.

La funzione antielusiva di carattere «processuale», invece, verrebbe realizzata attraverso la previsione della forma scritta *ad probationem* del requisito del progetto, che, ove sufficientemente specifico e dettagliato ai sensi dell'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03, consentirebbe, a fronte di un'espressa contestazione da parte del lavoratore, di delineare in modo certo i contorni dell'istruttoria volta ad accertare gli eventuali scostamenti delle concrete modalità lavorative rispetto a quanto cristallizzato *ex ante* nel contratto.

Alla tesi da ultimo proposta, condivisibile sul piano della linearità e dell'aderenza alla



²¹ In tal senso verrebbe, dunque, inteso il requisito di «specificità» del progetto, a proposito del quale, precisa N. Di Leo, «Lavoro a progetto», cit., p. 75, che «tale requisito richiede che dalla semplice descrizione del progetto, il prestatore, inteso come il soggetto medio dell'arte o mestiere di cui si tratta, ovvero l'*homo eiusdem professionis*, possa ben comprendere quale sia il compito assegnatogli e operare per l'adempimento della sua obbligazione».

²² Anche secondo F. Lunardon, «Il lavoro a progetto», cit., p. 55, «il progetto assolve alla funzione essenziale di predeterminare il perimetro dell'obbligazione del collaboratore in modo tale da inibire al datore l'esercizio del potere di conformazione», ossia di esercitare il potere di eterodirezione di cui all'art. 2094 c.c.; tuttavia, secondo l'A., il Legislatore non avrebbe utilizzato nell'art. 61 D. Lgs. 276/03, a scopo definitorio, un'endiadi o una serie di sinonimi, bensì «un climax discendente che muove dal concetto di progetto specifico, più costringente, per scalare su quello di programma, che si presenta come versione flessibilizzata del progetto, dissolvendosi infine nelle diverse possibili fasi di lavoro o di programma». Anche M. Napoli, «Riflessioni sul contratto a progetto», in *Il diritto del lavoro fra conferme e sviluppi*, Torino 2006, p. 246 ritiene che il progetto o programma siano strumenti essenziali di identificazione del contenuto dell'obbligazione, consistente nella realizzazione di un *opus* o di una serie di *opera* previamente individuate e che, nell'ambito del lavoro autonomo, non siano modificabili nel loro contenuto da parte del committente; viceversa, prosegue l'A., se l'imprenditore volesse avvalersi del potere di conformazione della prestazione lavorativa al variare delle esigenze aziendali, avrebbe pur sempre la possibilità di far ricorso a soluzioni «interne e strutturali» (dove l'idea di contratto a progetto come «modalità di esternalizzazione dell'attività di impresa»); nello stesso senso v. S. Bartalotta, «Il lavoro a progetto senza progetto: una critica all'interpretazione «morbida» dell'art. 69 D. Lgs. n. 276/03», in *Riv. it. dir. lav.* 2007, 1, 40; G. Trioni, «Il lavoro a progetto», in *Mass. Giur. lav.* 2006, 563.

²³ Secondo A. Ripa, «Contratto a progetto: anche dottrina dal Tribunale di Milano», in *Lav. nella Giur.* 2008, 10, 1039, il progetto/programma non dovrebbe essere inteso «per forza come un prospetto chiuso e immutabile, ma, più precisamente, come tanti prospetti – altrettanto chiusi e immutabili – quante sono le attività o gli incarichi affidati al collaboratore nel corso dell'incarico».

ratio legis, è stato tuttavia mosso l'appunto di non aver adeguatamente precisato i contorni della «descrizione dettagliata» dell'incarico contenuta nel progetto²⁴.

Al fine di superare il descritto profilo di criticità della tesi in esame, si potrebbe sostenere che, nell'ottica di valorizzare il carattere di «specificità» del progetto, sia opportuno non tanto attribuire un decisivo ruolo agli elementi dell'originalità e della creatività (di cui non si vede traccia nel dato normativo)²⁵, quanto ritenere che le parti debbano inserire, nella parte «descrittiva» del progetto, non solo l'indicazione dei compiti assegnati al collaboratore, ma anche un riferimento alle modalità organizzative e del lavoro previste per l'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto²⁶.

L'individuazione e la fissazione *ex ante* di tali elementi consentirebbe, infatti, in linea con il condiviso intento antielusivo della disciplina in oggetto²⁷, di porre un argine allo *ius*

²⁴ A. Piovesana, «Lavoro a progetto con finalità antifrodatoria e di trasparenza», cit., p. 613, secondo cui sarebbe più corretto valorizzare l'elemento della «specialità» dei compiti affidati al collaboratore, cui viene fatto cenno anche nella sentenza annotata.

²⁵ Cfr. A. D'Andrea, «Il lavoro a progetto nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito», in *Giust. civ.* 2008, 3, 143, che rileva l'estraneità degli elementi dell'originalità e della creatività rispetto alle previgenti collaborazioni coordinate e continuative, richiamate espressamente dall'art. 61, 1° comma, D. Lgs. 276/03.

²⁶ Cfr., in dottrina, A. Pizzoferrato, «Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di modulazione delle tutele», cit., p. 623, secondo cui il progetto dovrebbe essere inteso come «un indicatore non solo del contenuto esatto dell'obbligazione del prestatore, ma anche degli ambiti massimi di intromissione del committente nella realizzazione dell'opera», tanto che «il piano, prospetto specifico e articolato delle attività richieste al lavoratore a progetto» non possa non contenere anche «le modalità di svolgimento della prestazione e le forme di coordinamento con l'attività di impresa»; nello stesso senso, v. D. Scimè, «L'ineffabilità del lavoro a progetto», in *Riv. it. dir. lav.* 2010, 1, 68; in giurisprudenza, Trib. Bologna 6/2/07, in *Arg. dir. lav.* 2007, 885, con nota di F. Marinelli, «Brevi note sulle conseguenze in caso di inadeguata specificazione formale del progetto». In un'accezione solo in parte dissimile, sostiene G. Canavesi, «Il contratto di lavoro a progetto: profili ricostruttivi e spunti sistematici», in *Dir. Merc. Lav.* 2004, I, 238 che il «progetto o programma o fase consistono in un percorso che individua i vari momenti o passaggi e le diverse modalità di esecuzione in cui il risultato deve essere realizzato»; similmente in Trib. Milano 30/12/06, in *Banca Dati De Jure*, che ritiene necessaria l'indicazione sia dell'oggetto dell'attività del collaboratore, sia di «un'articolazione strutturata di fasi e tempi di lavoro». Diversamente, secondo Di Leo, «Lavoro a progetto», cit., p. 75, il progetto costituirebbe «un elemento formale e descrittivo», consistendo in una «descrizione qualificata» dell'incarico conferito al collaboratore, senza però che sia ivi necessario indicare preventivamente anche le modalità lavorative, espressione del potere di coordinamento del committente.

²⁷ Sul punto si registra una certa uniformità di vedute: in dottrina, v., *ex multis*, Proia, «Lavoro a progetto», cit., p. 668; Maresca, «La nuova disciplina», cit., p. 6; Magnani, Spataro, «Il lavoro a progetto», in *WP CSDLE Massimo D'Antona* 2004, 15; Marazza, «Il concetto di progetto e programma di lavoro nel confronto con la giurisprudenza», in *Arg. Dir. lav.* 2007, II, 744; in giurisprudenza, v. Trib. Milano 10/11/05, in questa *Rivista* 2006, 176, con nota di Polizzi, «Contratto a progetto e onere della prova della subordinazione», ove si legge che «ogni attività umana può formare oggetto di un rapporto sia di natura autonoma sia subordinata», dovendosi, invece, dare rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto, alle concrete modalità di espletamento del rapporto medesimo.

variandi del committente/datore di lavoro, fattore discriminante ai fini della distinzione tra coordinamento ed eterodirezione²⁸, rendendo più certa l'effettiva volontà delle parti di dar vita a una genuina collaborazione, per un periodo di tempo limitato²⁹. In tale ottica, anche il fattore temporale, elemento di discontinuità rispetto alla previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (ammissibili anche *sine die*)³⁰, rivestirebbe un ruolo decisivo in funzione antielusiva, dovendo essere inteso come «termine di adempimento», ossia «attinente al momento esecutivo ultimo della prestazione»³¹, e non già come espressione della temporaneità dell'interesse del committente rispetto all'attività resa dal collaboratore, concetto privo di ogni riferimento normativo nell'ambito del lavoro a progetto e che rimanda piuttosto ai presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a termine³².

La validità della tesi pare rafforzata dall'esame dell'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03,

■

²⁸ Così in Nogler, «La doppia nozione giuslavoristica di parasubordinazione», in *Mass. Giur. Lav.* 2000, 10, 1026. Nell'ambito del contratto a progetto, v. Palladini, Visonà, Valentini, «Il lavoro parasubordinato o a progetto», in M. Persiani (diretto da), *I Nuovi Contratti di Lavoro*, Torino 2011, p. 173, secondo cui «la realizzazione della finalità antielusiva della nuova disciplina resta consegnata alla formalizzazione della volontà delle parti, tale da far risaltare l'autonomia del collaboratore nell'esecuzione della prestazione già sulla carta e da consentire, per mezzo della preventiva, esatta delimitazione dei margini di intervento del committente al fine di coordinare al meglio la prestazione alle proprie esigenze organizzative, di mantenere tale autonomia anche nel corso del rapporto».

²⁹ Giusto l'espresso riferimento, contenuto all'art. 62, 1° comma, lett. a), alla «durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro» tra gli elementi da indicare nel progetto.

³⁰ Sostiene la rilevanza dell'elemento temporale ai fini della distinzione tra il lavoro a progetto e le precedenti collaborazioni coordinate e continuative, che potevano essere ammesse anche a tempo indeterminato, anche Papaleoni, «Art. 61», in Grandi, Pera (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova 2009, p. 2418; nello stesso senso, Lovo, «La difficile transizione dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto», in *Lav. nella giur.* 2004, 9, 844; contra, però, Marazza, «Il concetto di progetto e programma di lavoro nel confronto con la giurisprudenza», cit., p. 742, secondo cui, invece, il requisito della funzionalità dell'attività rispetto al risultato renderebbe scarsamente rilevante l'elemento temporale.

³¹ Cfr. Di Leo, «Il lavoro a progetto», cit., p. 98.

³² Del resto, in un saggio del 2001, lo stesso Biagi, «Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro», in *Riv. it. dir. lav.* 2001, 3, 257 auspicando che la trasposizione della Direttiva 1999/70/Ce, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, non si trasformasse «in un'occasione per aggiungere ulteriori inutili restrizioni» e che fosse «fedele allo spirito del legislatore comunitario», faceva riferimento agli ordinamenti russo e francese, ove era consentita una forma di assunzione «a progetto» o «a missione», in forza della quale il prestatore rimaneva a servizio dell'impresa per il tempo necessario a portare a termine il compito assegnatogli. Critico rispetto all'utilizzo del fattore temporale nell'ambito di una forma di lavoro autonomo «a progetto» Perulli, «Lavoro a progetto e lavoro occasionale», cit., p. 715, che sottolinea come «da oltre trent'anni le scienze di *business administration* hanno individuato, nell'ambito dei principali idealtipi organizzativi, il modello organizzativo "per progetto", cosicché il Legislatore «ha ritenuto erroneamente che il lavoro a progetto rappresenti un'esclusiva modalità delle nuove forme di lavoro indipendente, laddove, invece, esso rappresenta una modalità tipica di organizzazione del lavoro subordinato classico».

che, nel disciplinare i casi in cui manchi «l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fasi di esso ai sensi dell'art. 61, 1° comma, D. Lgs. 276/03», stabilisce espressamente che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi di tale requisito «sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Di tale disposizione, che deve essere coordinata con il successivo 2° comma, che riguarda invece i casi di rapporto a progetto svoltosi, a prescindere dal dato formale, secondo modalità tipiche del lavoro subordinato³³, sono state offerte due diverse interpretazioni: seconda la prima lettura, la norma citata costituisce un'ipotesi di presunzione assoluta di subordinazione, tale per cui la conseguenza immediata e diretta della mancanza (o della mancata prova) del progetto sarebbe la «conversione» del rapporto in lavoro subordinato; diversamente, chi individua nella norma in esame un caso di presunzione relativa ritiene che il committente possa, in mancanza del progetto, fornire la prova della natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti, in forza dell'inversione dell'onere della prova della subordinazione normalmente gravante sul lavoratore.

A favore della prima interpretazione, cui si ritiene di aderire³⁴, deporrebbe innanzitutto il tenore letterale del testo, che, facendo ricorso a un'espressione inequivocabile («sono considerate»), non farebbe che ribadire quanto già ricavabile dalla rubrica dell'art. 69, ossia il «divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici», da intendersi, in mancanza di ulteriori indicazioni, come privi del requisito del progetto di cui all'art. 61, 1° comma, D. Lgs. 276/03³⁵.

Del resto, gli stessi effetti *ex tunc* previsti nell'ipotesi di «conversione» del rapporto, sarebbero quelli propri di un meccanismo di tipo sanzionatorio operante, con finalità antie-

³³ Stabilisce l'art. 69, 2° comma, D. Lgs. 276/03 che «qualora venga accertato dal Giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti».

³⁴ In giurisprudenza, v. Appello Firenze 26/1/10, in questa *Rivista* 2010, 419; Trib. Milano 26/1/10, in *Lav. nella giur.* 2010, 4, 415; Trib. Milano 23/1/09, in *Banca Dati De Jure*; Appello Firenze 29/1/08 e Trib. Trieste 4/1/08, entrambe in *Dir. & Pratica Lav.* 2008, 25, con nota di A. Ripa, «Contratto a progetto: la prima sentenza della Corte d'Appello»; Trib. Milano 12/10/07, in *Banca Dati De Jure*; Trib. Milano 18/8/06 e Trib. Milano 24/10/06, entrambe in questa *Rivista* 2007, 115; Trib. Arezzo 21/4/06, in *Banca Dati De Jure*; Trib. Voghera 23/5/06, *ivi*; Trib. Milano 12/7/07, *ivi*; Trib. Pisa 21/7/08, in *Arg. Dir. lav.* 2009, 908; Trib. Roma 5/6/07, in *Foro it.* 2008, I, 1002; in dottrina, Perulli, «Il lavoro a progetto», cit., p. 105; Id., «Teoria e prassi del lavoro a progetto», in *Riv. giur. lav.* 2005, I, 725; de Angelis, «La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative», cit., p. 248; Magnani, Spataro, «Il lavoro a progetto», cit., p. 8; Pizzoferrato, «Il lavoro a progetto», cit., p. 633; Del Punta, «Co.co.co. in transizione», in *www.lavoce.info*, 22/1/04; A. Tursi, «Esorcismi tramite circolare», *ibidem*; De Marinis, «Lavoro a progetto e subordinazione: una contiguità senza residui», in *Mass. Giur. lav.* 2005, 892; nello stesso senso, De Luca Tamajo, «Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro», in *Arg. Dir. lav.* 2005, 479-481, che, però, sulla scorta di tale interpretazione, sostiene la palese incostituzionalità dell'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/2003; similmente, Mazzotta, *Diritto del Lavoro*, Milano 2005, p. 90.

³⁵ Proprio in tale ottica, Trib. Milano 2/2/07, in *Giur. lav.* 2007, 30 sostiene che «la conversione non si pone come una presunzione, ma come un vero e proprio imperativo», diretto a sanzionare «la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto»; nello stesso senso, Trib. Milano 12/7/07, in *Banca Dati De Jure*.

lusiva, per entrambi i casi di mancanza (o la mancata prova) di un progetto specifico (1° comma), e di concreto atteggiarsi del rapporto secondo modalità incompatibili con quelle proprie del lavoro autonomo (2° comma).

Diversamente, chi propende per la natura relativa della presunzione di cui all'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03, avallata dalla già citata Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/04 e fatta propria da parte della giurisprudenza³⁶, ritiene che, mentre il 2° comma dell'art. 69 D. Lgs. 276/03 conterrebbe una riproposizione, confermativa, dell'onere della prova a carico del lavoratore che chieda l'accertamento della natura subordinata del rapporto³⁷, il 1° comma imporrebbe, nel caso di insussistenza o mancata prova dell'esistenza di un progetto specifico, al datore di lavoro unicamente il peso (l'onere, appunto) della prova della natura autonoma del rapporto.

A favore della descritta tesi, si è sostenuta l'incostituzionalità, per «palese irragionevolezza», di una regola che imponesse la coattiva riconduzione di un contratto di collaborazione, recante tutti i crismi di quest'ultimo, a eccezione del progetto, nell'ambito del lavoro subordinato, connotato da tutt'altre caratteristiche concrete³⁸; inoltre, si è poi sostenuto che la presunzione assoluta di subordinazione contrasterebbe altresì con il principio lavoristico della c.d. «indisponibilità del tipo»³⁹, che, però, nel vietare una qualificazione legislativa (ma anche a opera delle parti) in grado di negare l'applicabilità delle norme inderogabili a favore del lavoro

³⁶ Trib. Torino 5/4/05, cit., p. 651, secondo cui si creerebbe un «grave *vulnus* al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. se si arrivasse a imporre le specifiche e forti tutele del lavoro subordinato ad attività che in nessun modo abbiano concretamente presentato le caratteristiche che tali garanzie giustificano»; analogamente Trib. Bologna 6/2/07, cit.; Trib. Torino 13/4/07, in *Foro it.* 2008, I, 1003 sgg.; Trib. Milano 10/11/05, cit., p. 177; Trib. Bologna 6/2/07, cit.; Trib. Milano 20/10/06, in *Orientamenti* 2007, 432; Trib. Pavia 13/2/07, cit., p. 437; Trib. Genova 7/4/06, cit.; Trib. Ravenna 24/11/05, cit. Sul punto si dà poi atto dell'esistenza di un orientamento minoritario, secondo cui l'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03 non implica una trasformazione automatica del lavoro autonomo in subordinato, ma è sempre necessaria la prova degli indici di subordinazione da parte del lavoratore, con possibilità di prova contraria da parte del datore di lavoro: così Trib. Roma 11/2/09, in *Lav. nella giur.* 2009, 632; nello stesso senso, Trib. Ravenna 25/10/05, in *Dir. rel. Ind.* 2006, 2, 456, con nota di Fossati e Passerini, «Ancora sul contratto di lavoro a progetto», nonché Trib. Milano 10/11/05, in *Riv. it. dir. lav.* 2006, 2, 330, con nota di Brun, «Primi orientamenti della giurisprudenza di merito sul lavoro a progetto: prevale la linea morbida».

³⁷ Così Lunardon, «Il lavoro a progetto», cit., p. 73.

³⁸ In dottrina, Miscione, «Collaborazioni a progetto e prestazioni occasionali nelle circolari amministrative», in *Dir. & Pratica lav.* 2004, 463; Maresca, «La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative: profili generali», cit., p. 11; Tartaglione, «Il contratto a progetto nella riforma Biagi», in *Guida al lav.* 2003, 42; Tiraboschi, «Il lavoro a progetto: profili teorico ricostruttivi», cit., p. 26.

³⁹ Si veda l'espresso riferimento, da parte della giurisprudenza e della dottrina che propendono per la natura relativa della presunzione in parola, alle note sentenze della Corte Cost. 31/3/94 n. 115, in *Riv. it. dir. lav.* 1995, II, 234 sgg. e 29/3/93 n. 121, in *Foro it.* 1993, I, 2432, ove veniva affermato il principio per cui «non sarebbe comunque consentito al Legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti di lavoro che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a favore del lavoro subordinato».

ratore subordinato, non parrebbe assumere rilievo nel caso di specie, ove, invece, al lavoratore vengono semmai riconosciuti, e non negati, diritti propri del lavoratore subordinato⁴⁰.

In realtà, ciò che pare dirimente è il fatto che, accedendo alla lettura dell'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/03 come presunzione relativa, sarebbe ipotizzabile il caso di un rapporto, instauratosi in mancanza di alcun «progetto» e del quale, nonostante ciò, il committente avrebbe la possibilità di provare la natura autonoma⁴¹.

Ammettendo la possibilità di sottrarsi a ogni conseguenza, di natura sostanziale, dovuta all'assenza, *ab origine*, del requisito in questione, però, verrebbe negata la funzione essenziale del progetto, tanto che la nuova fattispecie si verrebbe a diversificare, rispetto al previgente regime delle collaborazioni coordinate e continuative, unicamente dal punto di vista probatorio, e non già sostanziale, a dispetto dell'inequivocabile indicazione, contenuta nel Titolo VIII e nel Capo I del testo del D. Lgs. 276/03, rispettivamente alla «tipologia contrattuale a progetto» e al «lavoro a progetto», che farebbe ritenere indissolubile il legame tra collaborazione coordinata e continuativa e progetto, a eccezione dei casi di esclusione espressamente previsti dall'art. 61, 3° comma, D. Lgs. 276/03, pena, come detto, la «sanzione» della riconducibilità del rapporto al lavoro subordinato.

D'altro canto, se, come si è sinora sostenuto, pare preferibile la tesi secondo cui l'art. 69, 1° comma, D. Lgs. 276/03 costituirebbe un'ipotesi di presunzione assoluta, risulta più che mai decisivo il corretto coordinamento di tale disposizione con l'art. 61 D. Lgs. 276/03, da attuarsi mediante l'individuazione di una definizione chiara e certa di quell'elemento, il progetto, la cui mancanza sarebbe da sola in grado di produrre, a prescindere dal concreto atteggiarsi del rapporto, i dirimenti effetti di cui si è detto.

■

⁴⁰ Suggestiva, sia pur non condivisa, l'opinione contraria espressa da Trib. Torino 23/3/07, in *Banca Dati De Jure*, secondo cui alla base della presunzione in senso civilistico vi sarebbe la necessità di ottenere un risultato che comporti «la maggiore aderenza possibile della realtà giuridica alla realtà materiale», che non verrebbe realizzata nel momento in cui si trasformasse d'imperio un rapporto con caratteristiche di autonomia (sia pur privo di un suo elemento essenziale) in un rapporto di lavoro subordinato, recante tutt'altre caratteristiche, giuridiche e naturali». Sulla scorta di simili argomentazioni, Picciariello, «La presunzione di lavoro a progetto», in *Orientamenti* 2009, 602 equipara l'interpretazione dell'art. 69 D. Lgs. 276/03 a un caso di *factio iuris*, mancando il collegamento «naturale» tra fatto (mancanza di un progetto specifico) ed effetto (trasformazione di un rapporto autonomo in un rapporto di lavoro subordinato). *Contra*, De Stefano, «Subfornitura, decentramento produttivo e lavoro a progetto: affinità delle tecniche di tutela e contrasto legislativo all'incompletezza contrattuale. Appunti per una ricerca», in *WP CSDLE Massimo D'Antona* 2010, 106, 14, che sottolinea come, in linea con autorevole dottrina civilistica, andrebbe valorizzata la distinzione tra presunzioni legali assolute, che hanno il proprio fondamento e il proprio riscontro nella realtà, e finzioni giuridiche, che contrastano con la realtà, uguagliando un fatto astrattamente previsto a un altro sempre diverso: alle prime, e non già alle seconde, andrebbe equiparata la norma in esame, da interpretare come «una sorta di presunzione "apparente", dietro la quale traspare un principio generale mutato dall'esperienza, quello secondo il quale chi lavora per un lasso di tempo a favore di un altro soggetto, rimettendo così l'individuazione delle caratteristiche della prestazione al potere conformativo e di specificazione del creditore della stessa nella fase esecutiva del rapporto, è da considerarsi lavoratore subordinato».

⁴¹ Anche se, correttamente, Fili «Il lavoro a progetto in una pronuncia pioniera della giurisprudenza di merito», cit., p. 654 rileva l'oggettiva difficoltà da parte del datore di lavoro nel fornire la prova della natura autonoma della prestazione resa dal collaboratore a progetto.

Merita allora di essere osservato che, a prescindere dalla definizione che si ritiene preferibile, su cui, come visto, la giurisprudenza e la dottrina hanno fornito approfondite quanto antitetiche letture, pare in ogni caso fondamentale operare uno sforzo nella direzione di una maggiore chiarezza, nel senso di escludere quelle tesi che descrivono il «progetto» con formule incomprensibili o generiche, ovvero non in grado di far dire, se non in modo arbitrario o furbesco, che un progetto c'è o non c'è, lasciando spazio all'incertezza e, soprattutto, all'elusione delle regole, entrambe facilitate dal grave difetto di «specificità» proprio della lettera della Legge.

Marco Biasi

3. Tribunale Brescia 14 ottobre 2011, est. Mancini, Turrise (avv. Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv. Tosi).

> **Contratto a termine settore Poste - Limite quantitativo ex art. 2, 1° comma bis, D. Lgs. 368/01 - Criterio full time equivalent - Applicabilità.**

> *Ai fini della valutazione del rispetto della clausola di contingentamento prevista dall'art. 2, 1° comma bis, D. Lgs. 6/9/01 n. 368, la locuzione «organico aziendale» non può che essere intesa come riferita al numero complessivo di rapporti a tempo pieno e indeterminato, con la conseguenza che i dipendenti part-time debbono essere considerati non per l'intero, ma in proporzione all'orario prestato.**

(...) Alla luce delle emergenze probatorie acquisite agli atti la pretesa azionata con il ricorso risulta fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati. Invero il Giudice delle Leggi ha ritenuto la legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma bis, D. Lgs. 368/01 (cfr. sent. 214/09) stabilendo che tale disposizione costituisce «la tipizzazione legislativa di un'ipotesi di valida apposizione del termine» in quanto «il legislatore, in base a una valutazione – operata una volta per tutte in via generale e astratta delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi postali di disporre di una quota (15%) di organico flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta delle ragioni giustificatrici del termine» precisando che «tale valutazione preventiva e astratta operata dal legislatore non è manifestamente irragionevole; infatti, la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell'organico è direttamente funzionale all'onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale ai sensi dell'art. 1, 1° comma, D. Lgs. 261/99». Ne discende che, ai fini della valutazione di

* La nota di Matteo Paulli segue il testo della sentenza.